



**COMUNE DI SEDICO**  
*Provincia di Belluno*

# REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTERNI

Approvato con delibera G.C. n°3 del 07.01.2013 e con delibera C.C. n. 160 del 04.03.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Luigi Minella -

## **Articolo 1 – Organizzazione del sistema integrato dei controlli interni**

1. Il presente Regolamento è disposto in forza del 2° comma dell'art. 3 del d.l. 174/2012, convertito dalla Legge 213/2012.
2. Le norme contenute negli artt. 147 e seguenti del T.U. 267/2000, come introdotti dal predetto D.L., cui il presente Regolamento dà attuazione, sono qui presupposte e non riportate.
3. Il sistema integrato dei controlli interni della STRUTTURA OPERATIVA del Comune è articolato in:
  - a) Controllo di gestione: per l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa gestionale e l'ottimizzazione del rapporto tra i costi e i risultati;
  - b) Controllo di regolarità amministrativa: per la legittimità, la regolarità e la correttezza della azione gestionale;
  - c) Controllo di regolarità contabile: per la regolarità contabile degli atti di spesa;
  - d) Controllo sugli equilibri finanziari: per il mantenimento degli equilibri di bilancio. Le norme qui approvate integrano il Regolamento di Contabilità.

## **Articolo 2 – Soggetti del controllo**

1. Sono soggetti del controllo interno, secondo le proprie attribuzioni e competenze:
  - il Segretario Comunale;
  - il Responsabile della gestione dell'area economica e finanziaria;
  - i Responsabili della gestione delle altre aree;
  - il Revisore dei conti.
2. Gli Organi politici, nel rispetto dei principi di distinzione dei ruoli, sancita dallo Statuto, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza ai predetti soggetti.
3. Salvo le specifiche attribuzioni di legge, le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno sono svolte dal Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente.

## **Articolo 3 – Controllo di regolarità amministrativa**

1. In attuazione dell'art. 147 e 147 bis del testo Unico 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato dai responsabili della gestione come segue:
  - a) In via preventiva, attraverso l'inserimento nelle determinazioni dell'attestazione di regolarità tecnica e amministrativa, la conformità allo Statuto Comunale e alle norme di legge, nonché alle disposizioni contenute nei documenti programmatici della Amministrazione, che in forza dell'art. 33, 4° comma, dello Statuto, costituiscono vincolo ma non anche necessario presupposto, e la compatibilità della spesa con le risorse finanziarie disponibili con particolare riferimento agli eventuali maggiorazioni finanziarie e gestionali per gli interventi che hanno una decorrenza pluriennale.
  - b) In via successiva, attraverso:
    - il monitoraggio e la verifica della regolarità e correttezza delle procedure;
    - la legittimità dei provvedimenti;
    - la qualità dell'atto, anche ai fini della semplificazione e della omogeneizzazione.
2. Sono soggetti al controllo successivo le determinazioni, le ordinanze ed i contratti scelti dal Segretario Comunale con selezione casuale.
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili delle Aree con cadenza semestrale.
4. In merito alla metodologia vanno misurati e verificati la conformità e la coerenza degli atti ai seguenti standards di riferimento:
  - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi e correttezza formale;

- affidabilità dei dati riportati;
- conformità alle norme statutarie, di legge e regolamentari;

#### **Articolo 4 – Controllo di regolarità contabile.**

1. È esercitato in forza del 2° capoverso dell'articolo 147 bis dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile sugli atti amministrativi e l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria e l'iscrizione dell'impegno di spesa sulle determinate dei Responsabili.

#### **Articolo 5 – Controllo di gestione.**

1. Esso è esercitato attraverso:
  - a) una relazione redatta da ciascun responsabile della gestione all'inizio di ciascun anno nella quale vengono evidenziati per ciascun settore o servizio o ufficio di competenza le criticità e le opportunità e potenzialità organizzative e strumentali, nonché i carichi di lavoro e vengono proposti alla Giunta degli obiettivi e dei sistemi di monitoraggio del loro grado di attuazione;
  - b) una seconda ed una terza relazione redatte da ciascun responsabile della gestione, da trasmettere alla Giunta rispettivamente entro il 10 di settembre dell'anno di competenza ed entro il 28 febbraio successivo, con l'indicazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi indicati nei documenti di programmazione del bilancio e del PEG, integrato dal 2013 con il piano degli obiettivi e della performance. Detti atti sono allegati alla relazione della Giunta sullo stato di attuazione dei programmi e sul rendiconto;
  - c) il calcolo dei costi unitari dei prodotti dei servizi prescelti dalla Giunta in sede di approvazione del piano gestionale;
  - d) specifiche rilevazioni individuate dalla Giunta in attuazione dell'art. 31 dello Statuto.

#### **Articolo 6 – Controllo sugli equilibri finanziari del bilancio comunale**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari della gestione è esercitato come previsto dalla lettera c), comma 2 dell'art. 147 del T.U. 267' da tutti i soggetti indicati dal successivo art. 147 quinquies.
2. A tal fine il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria concorda con il Sindaco, il Segretario Comunale e gli altri responsabili della gestione incontri periodici al fine di esaminare collegialmente :
  - a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti ed impegni) dei capitoli affidati con il Peg;
  - b) l'andamento della gestione dei residui e la verifica della loro sussistenza;
  - c) l'andamento della gestione di cassa.
3. Spetta inoltre al Responsabile dell'area economico e finanziaria vigilare costantemente sui fatti gestionali atti ad incidere anche nel tempo sulla sostenibilità finanziaria ed al fine di evitare le situazioni di squilibrio finanziario riferibili agli indicatori, di cui al 2° comma dell'art. 148 del T.U., e verificare:
  - a) le regolarità oggetto di controllo da parte della Corte dei Conti come previste dall' art. 148 bis del T.U.;
  - b) l'andamento gestionale delle società partecipate per quanto possa incidere sugli equilibri finanziari del bilancio.
4. Il Responsabile predetto inoltre esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione e sue variazioni, sulla verifica degli equilibri di bilancio e sul rendiconto in ordine a tutti gli elementi che possano recare pregiudizio agli equilibri finanziari ed economici del Comune.

## **Art. 7 – Valutazione dell’andamento economico e finanziario degli organismi gestionali esterni**

1. Il controllo sulle società partecipate è esercitato per le finalità e nei limiti previsti dal 3 comma dell’art. 147 quinquies del T.U. attraverso una relazione al Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo avuto riguardo alle seguenti evenienze ed elementi:
  - mancato pagamento di crediti al Comune;
  - diversa iscrizione di crediti e debiti nei confronti del Comune rispetto alle risultanze contabili di quest’ultimo;
  - attendibilità dei dati gestionali di entrata e di spesa con particolare riferimento alla stima delle entrate da tariffe dei servizi pubblici erogati;
2. Il controllo è esercitato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in collaborazione con il Segretario Comunale ed il Revisore del conto. Le relazioni vengono trasmesse al Consiglio Comunale tramite il Sindaco.
3. Il controllo nei confronti della Società interamente partecipata Sedico Servizi s.r.l. si attua inoltre attraverso un incontro tra i soggetti predetti e i responsabili della gestione della Società, cui spetta fornire ogni dato utile per le finalità di cui sopra. La riunione viene convocata dal Responsabile comunale prima della approvazione del bilancio da parte del Comune.
4. Il controllo nei confronti delle altre società che erogano servizi pubblici è esercitato dai soggetti di cui al precedente comma 2 parimenti prima della approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, sulla scorta dei dati a disposizione, eventualmente anche su richiesta.

\*\*\* \* \*\*\*